



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

## DECRETO

Oggetto: Emanazione Regolamento generale delle Residenze Universitarie – modifica

### IL RETTORE

VISTI:

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n.616;
- il Regolamento generale delle Residenze Universitarie, emanato con D. R. rep. 640, del 22 settembre 2020;

RICHIAMATE:

- la Delibera Repertorio n. 187/2023 - Prot. n. 0241723 del 20/09/2023 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al Regolamento generale delle Residenze Universitarie, ferma l'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- la Delibera Repertorio n. 223/2023 - Prot. n. 0242246 del 20/09/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento generale delle Residenze Universitarie e ha approvato, a partire dall'anno 2023/2024, la tariffa relativa al nuovo servizio "garage per le biciclette" nel seguente importo: € 30,00 semestrale - € 50,00 annuale;

### DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di emanare il "Regolamento generale delle Residenze Universitarie" modificato, come allegato al presente Decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. che il "Regolamento generale delle Residenze Universitarie", così modificato, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo on-line di Ateneo;

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Castelli)

*F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05*

UOC Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie  
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sara Zuanon  
Funzionario Istruttore: Dott.ssa Sara Zuanon



## Regolamento generale residenze universitarie

### Art. 1 Oggetto - rapporto di ospitalità

1. L'utilizzo delle strutture abitative da parte degli ospiti e la vita comunitaria all'interno delle stesse sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. L'Università degli Studi di Brescia, in seguito denominata Università, garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali secondo le disposizioni dei relativi bandi di concorso e/o secondo il disposto dei provvedimenti che autorizzano l'accesso agli alloggi, nel rispetto del presente Regolamento.
3. L'Università definisce le rette per l'utilizzo delle residenze in apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet di Ateneo.
4. Il rapporto di ospitalità è personale e sorge al momento del *check-in* e termina al momento del *check-out*.

### Art. 2 Accesso al servizio abitativo

1. L'accesso al servizio abitativo è riservato prioritariamente agli ospiti che siano in possesso dei requisiti previsti dai bandi di concorso e che abbiano accettato il posto letto, chiamati a seguito dello scorrimento di graduatoria per disponibilità di posti liberi. L'accesso al servizio abitativo è concesso anche ad altri soggetti individuati dall'Università con specifico provvedimento.
2. L'assegnatario dell'alloggio si impegna ad occuparlo secondo le tempistiche e le modalità stabilite in ciascun bando e/o nel provvedimento di cui al comma precedente. L'eventuale riconferma o cambio di assegnazione alloggio sono disciplinati dai rispettivi bandi pubblicati annualmente e/o nel provvedimento di cui al comma precedente.
3. L'Università, al fine della tutela degli utenti, può richiedere in ogni momento la sottoposizione a visita medica degli ospiti assegnatari di alloggio, qualora vi siano gravi dubbi circa lo stato di salute tale da inficiare la permanenza presso la struttura abitativa. In caso di malattia grave e contagiosa, accertata da un medico, il soggetto è tenuto a mantenere l'isolamento dagli altri ospiti della struttura. L'accertamento di malattie contagiose è motivo di immediato e temporaneo allontanamento dalla Residenza con rientro solo previa certificazione del medico che attesti l'idoneità alla vita in comune. Il mancato ottemperamento a quanto sopra richiesto può comportare la sospensione temporanea o, ove ne ricorrano le condizioni, la revoca dell'assegnatario dal servizio abitativo, ai sensi degli artt. 19 e 20.
4. L'assegnatario è tenuto a conoscere e rispettare il presente Regolamento, nonché la regolamentazione sulla prevenzione incendi ed emergenze, consultabile dal sito di Ateneo.
5. In caso di particolari esigenze legate alla condizione di disabilità e/o invalidità di un ospite, è possibile richiedere all'Ufficio competente adattamenti straordinari dell'alloggio. Gli stessi saranno valutati nel rispetto delle norme di legge e delle disponibilità dell'Ateneo. Nel caso detti adattamenti



vadano oltre quanto disposto dalla normativa vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Università può chiedere un contributo al richiedente.

### **Art. 3 Sicurezza**

1. Il piano di prevenzione e protezione ed i relativi dispositivi di sicurezza sono posti a salvaguardia dell'incolumità di tutti i residenti. È obbligo di ogni assegnatario:

- rispettare tutti i dispositivi di sicurezza esistenti ed utilizzarli solo ed unicamente per gli scopi previsti;
- rivolgersi alla Reception per segnalare situazioni di emergenza;
- informarsi e conoscere le prescrizioni in caso di emergenza attraverso la documentazione presente in ogni camera e negli spazi comuni, nonché sul sito di Ateneo;
- riferire alla Reception eventuali anomalie nei dispositivi di sicurezza o comportamenti non adeguati, ai fini della prevenzione;
- partecipare alle esercitazioni e alle simulazioni di emergenza predisposte dall'Università.

### **Art. 4 Deposito cauzionale infruttifero**

1. L'ospite delle residenze, prima dell'ingresso all'alloggio è tenuto a versare una somma, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, di importo pari a quanto stabilito e secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione in apposita delibera, pubblicata sul sito internet di Ateneo.

2. Il deposito cauzionale infruttifero, verificate le condizioni di cui al comma 3, verrà restituito allo scadere del periodo di permanenza presso la struttura abitativa ovvero all'atto del rilascio anticipato/decadenza dal diritto al posto letto.

3. La restituzione del deposito cauzionale infruttifero è subordinata alla verifica di eventuali danni e/o guasti arrecati a beni, strutture ed arredi delle Residenze, nonché agli oneri per pulizie straordinarie di cui l'assegnatario si renda personalmente e/o solidalmente responsabile. Il rimborso è inoltre soggetto anche alla verifica di eventuali sanzioni irrogate e non ancora recuperate e/o alla presenza di canoni mensili insoluti.

4. In caso di impossibilità della restituzione per mancata indicazione da parte dell'assegnatario delle coordinate IBAN, entro 30 giorni dalla comunicazione inviata dall'ufficio competente per trasmettere i dati di cui sopra, ovvero nei casi accertati di oggettiva impossibilità alla restituzione, l'Università è autorizzata allo storno della stessa sul proprio bilancio.

5. Nei casi di cui al comma 3, accertata l'entità e le relative responsabilità, salva l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti e previa comunicazione scritta allo studente interessato, verrà detratto dal deposito cauzionale infruttifero depositato l'importo corrispondente al danno effettuato o all'insoluto esistente, salvo maggiori somme dovute.

6. Qualora a seguito dei provvedimenti di cui al comma 5, l'importo del deposito cauzionale dovesse risultare inferiore ai 150€, l'assegnatario è tenuto a ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta.



La mancata ricostituzione del deposito nei termini comporta l'immediato blocco della carriera universitaria ai sensi dell'art. 14. La mancata ricostituzione entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta può comportare la sospensione del servizio abitativo a norma dell'art. 19.

#### **Art. 5 Check-in / check-out e consegna/restituzione chiavi/credenziali di accesso.**

1. L'assegnatario dell'alloggio, al fine di ottenere la consegna delle chiavi della stanza assegnata, del badge e delle eventuali ulteriori credenziali di accesso, deve presentare, al momento del *check-in*:

- a) un valido documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto);
- b) la ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale secondo quanto previsto dai bandi;
- c) copia della ricevuta del pagamento della prima rata delle tasse d'iscrizione.

2. All'inizio e alla fine del periodo di soggiorno, l'assegnatario del posto letto sottoscrive, alla presenza di un incaricato del Servizio di Reception, il verbale di check-in / check-out e consegna/restituzione chiavi-credenziali di accesso, contenente informazioni sullo stato dei luoghi e degli arredi presenti nella camera assegnata, così come accertati al momento della consegna stessa e del successivo rilascio.

3. L'assegnatario è tenuto ad indicare, nel verbale di cui al comma 2, eventuali allergie a specifici prodotti al fine di segnalarli agli incaricati al servizio di pulizia e derattizzazione / deblattizzazione.

4. La mancata sottoscrizione del verbale di check-in e consegna chiavi/credenziali di accesso non consente l'assegnazione del posto letto.

5. Qualora durante il check-in l'assegnatario non segnali per iscritto danni o anomalie riscontrate nella stanza contestualmente al suo ingresso in camera, questi potranno essere a lui imputati sia all'esito di eventuali ispezioni, sia all'accertamento in sede di check-out. Nel caso in cui l'assegnatario non sia presente al check-out per l'espletamento del controllo in uscita, questo verrà effettuato dal personale incaricato del Servizio di Reception e qualsiasi anomalia o danno riscontrati verranno addebitati all'assegnatario medesimo, comprese le spese per l'eventuale necessità di pulizia straordinaria.

6. L'assegnatario è responsabile di tutte le modifiche e/o danneggiamenti non indicati nel verbale di check-in / check-out, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dal normale uso dei beni assegnati.

7. Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di check-in e consegna chiavi-credenziali di accesso, l'assegnatario riceverà le chiavi e/o l'attivazione telematica per l'accesso alla stanza, un eventuale badge per l'ingresso agli edifici e eventuali ulteriori credenziali. È vietata la duplicazione e la cessione a qualsiasi titolo a terzi di chiavi, badge e ulteriori credenziali. In caso di smarrimento o furto delle chiavi/credenziali di accesso, l'assegnatario è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente e, ove necessario, a presentare denuncia all'autorità giudiziaria consegnandone copia. Sono a carico dell'assegnatario i conseguenti costi di cambio della serratura o di riemissione del badge / riemissione delle ulteriori credenziali di accesso.

8. È fatto divieto di installare congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti. Ove se ne rilevi comunque l'installazione, l'ufficio competente provvederà a richiederne all'assegnatario



l'immediata rimozione. In caso di inadempimento entro 15 giorni dall'invio dell'intimazione, si procederà all'immediato blocco della carriera universitaria ai sensi dell'art.15.

L'ulteriore protrarsi dell'inadempimento può comportare la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 20, con conseguente obbligo dell'assegnatario alla liberazione dell'alloggio.

Tutte le spese relative al ripristino della normale funzionalità della camera saranno addebitate all'assegnatario.

9. L'assegnatario è comunque tenuto a liberare definitivamente l'alloggio nel mese di agosto da ogni effetto personale, anche al fine di consentire le opportune disinfezioni ed eventuali pulizie straordinarie, salvo non abbia esplicitamente richiesto di usufruire per tale mese del servizio abitativo a pagamento.

10. Il conseguimento del titolo di studio, la rinuncia agli studi, la sospensione della carriera o qualunque altro atto a cui consegua l'interruzione di fatto degli studi comportano la cessazione del diritto all'alloggio. Il beneficiario dell'alloggio deve darne immediata comunicazione scritta alla Reception e lasciare l'alloggio entro il mese in cui si verifica l'interruzione degli studi.

#### **Art 6. Retta alloggio**

1. L'assegnatario è mensilmente tenuto al pagamento anticipato dell'alloggio, entro la data comunicata dal competente ufficio. Il costo è quantificato in base alla tipologia della camera, secondo la tariffazione del servizio alloggio, pubblicata sul sito di Ateneo e sulla base delle modalità di pagamento indicate nel bando e/o nel provvedimento per l'accesso al servizio.

2. Il mancato pagamento di 2 rette consecutive comporta l'immediato blocco, da parte dell'Ufficio competente della carriera universitaria ai sensi dell'art. 15 fino al saldo del dovuto.

L'ulteriore mancato pagamento ovvero il protrarsi del debito possono comportare la sospensione o la revoca dal beneficio ai sensi degli artt. 19 e 20.

3. La retta è dovuta fino al mese del check-out compreso, salvo il disposto del comma 4.

4. L'assegnatario che intende lasciare in via definitiva la Residenza, anticipatamente rispetto al termine del periodo di assegnazione, deve darne comunicazione scritta al competente ufficio, con un preavviso di almeno 2 mesi. Il mancato preavviso nei termini indicati comporta l'addebito delle rette dovute per pari periodo, con eventuale rivalsa sul deposito cauzionale infruttifero.

#### **Art. 7 Permanenza nelle strutture abitative**

1. Nel caso in cui materiali ed effetti personali appartenenti a ospiti non più assegnatari, depositati in Residenza o rinvenuti alla liberazione delle camere, non siano ritirati dagli interessati, l'ufficio competente provvederà a darne comunicazione scritta all'assegnatario, all'ultimo indirizzo mail istituzionale d'Ateneo, fissando un termine perentorio di 10 giorni per il ritiro dei beni. Decorso tale termine, i beni saranno considerati abbandonati e si provvederà al loro definitivo smaltimento.

2. Nel corso dell'anno accademico l'ufficio competente si riserva il diritto di procedere, con apposito e motivato provvedimento, al trasferimento d'ufficio dell'assegnatario ad altra stanza/struttura residenziale, qualora ricorrano ragioni di funzionalità del servizio e/o di convivenza. Ulteriori provvedimenti possono essere disposti in caso di comportamenti scorretti e violenti nei confronti degli altri ospiti della Residenza e/o del personale, in caso di danni alla struttura e ai beni in essa



contenuti, nonché a fronte di documentate esigenze di salute dell'ospite. L'assegnatario è tenuto ad effettuare tale spostamento entro il termine indicato dall'ufficio competente con la propria comunicazione formale. Contro il provvedimento l'assegnatario può presentare proprie note scritte al Dirigente di Settore, il quale deciderà immediatamente in merito e senza alcuna formalità. Ove lo studente non ottemperi, si provvederà al blocco della carriera universitaria ai sensi dell'art. 15 e, ove si protragga l'inadempimento, alla sospensione del beneficio ai sensi dell'art. 19. Il mancato ottemperamento entro 30 giorni dalla comunicazione comporta la revoca dal beneficio ai sensi dell'art. 20 con conseguente obbligo dell'assegnatario alla liberazione dell'alloggio.

3. L'assegnatario è tenuto a comunicare per iscritto alla Reception le assenze dalla struttura oltre i dieci pernottamenti consecutivi. Le assenze oltre tale termine se non debitamente giustificate comportano la revoca del beneficio ed il pagamento dell'intera retta per tutto il periodo di assegnazione.

4. Qualora nel corso del periodo di assegnazione dell'alloggio, lo studente risulti vincitore di mobilità internazionale o partecipi a stage o tirocini formativi al di fuori dell'Ateneo, è tenuto a segnalare alla Reception la durata dell'assenza e produrre relativa documentazione, la quale verrà verificata dagli uffici competenti. In tali casi, lo studente dovrà eseguire il check out e liberare la stanza dai propri effetti personali, salvo diverse disposizioni contenute nel bando per l'accesso ai servizi di diritto allo studio. L'Università garantisce il diritto ad un alloggio al rientro dal periodo di assenza dell'assegnatario.

#### **Art. 8 Divieto di cessione di posti letto**

1. Gli assegnatari non possono cedere l'utilizzo dell'alloggio a terzi, neanche temporaneamente, né occuparne uno diverso da quello loro assegnato. È vietato il subaffitto dell'alloggio.

2. La mancata osservazione della presente disposizione comporta la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 20.

#### **Art. 9 Norme di comportamento**

1. Gli assegnatari, durante il soggiorno nella Residenza, devono mantenere un comportamento improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza, collaborando con gli altri ospiti e con il personale addetto.

2. Il mantenimento della qualità degli ambienti, dei servizi offerti e delle aree verdi è affidato, oltre che al personale della Residenza, anche alla responsabilità ed al decoro degli utenti.

3. Gli assegnatari devono evitare rumori molesti che arrechino disturbo agli altri ospiti. Si richiede, in particolare di garantire il silenzio dalle h. 23.00 alle h. 8.00 sia nelle proprie camere sia negli spazi comuni.

4. Gli assegnatari sono tenuti ad un uso ordinario e corretto di energia elettrica e acqua. In caso di eventuali usi non conformi (a titolo esemplificativo: luci accese senza motivo, apparecchi elettrici attivi in assenza dell'utente, etc.) l'ufficio competente può procedere contestando il fatto ed applicando la sanzione della multa ai sensi dell'art. 18. Il reiterato uso non conforme può comportare la sospensione del beneficio ai sensi dell'art. 19.



5. Tutte le Residenze sono dotate di locali cucina, comuni e/o in camera, attrezzati con frigo, piastre ad induzione ed eventualmente forni e microonde. Gli assegnatari non devono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non devono lasciare accese ed incustodite le piastre elettriche e/o ad induzione, devono lasciare la cucina in ordine e pulita dopo l'uso.

Le stoviglie e/o il cibo lasciati nelle cucine comuni dopo l'uso potranno essere rimossi ed eliminati dal personale di pulizia. È assolutamente vietato manomettere gli interruttori protetti che si trovano nelle cucine e ogni altra apparecchiatura ed elettrodomestico ivi presente.

Gli assegnatari sono tenuti a depositare in un box tutti gli alimenti introdotti nei frigoriferi, sul box dovrà essere apposta idonea etichetta atta ad identificare il proprietario; mensilmente verrà eseguita una pulizia di tutti i frigoriferi e ciò che non sarà etichettato come sopra indicato, verrà rimosso e smaltito.

6. Gli assegnatari hanno l'obbligo di rispettare la pulizia e il decoro delle parti comuni. Ogni guasto agli impianti (luce, acqua, ascensori etc.) ed alle attrezzature di uso, sia comune sia individuale, devono essere immediatamente segnalati al personale del Servizio di Reception. In tutti gli spazi comuni l'assegnatario è solidalmente responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni concessi in uso. Non è ammesso l'utilizzo degli spazi comuni per incontri pubblici se non debitamente autorizzati dall'ufficio competente.

7. È fatto comunque divieto di:

a) introdurre e fare uso in Residenza di qualunque apparecchiatura dotata di resistenza elettrica (fornelli elettrici e a gas, tostapane, forni, stufe, etc.), fatto salvo l'uso delle attrezzature date in dotazione dall'Università presso le cucine. È altresì vietato l'uso di frigoriferi e condizionatori, salvo l'uso delle attrezzature date in dotazione dall'Università. In caso di rinvenimento, a seguito di ispezione, di tali oggetti, l'ufficio competente ne chiederà formalmente all'assegnatario la loro rimozione;

b) fumare in tutti i locali della Residenza, come previsto e sanzionato dall'art. 51 della Legge 16.01.2003, n. 3;

c) introdurre nella Residenza e tenere in camera materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi, sostanze illecite;

d) tenere animali di qualsiasi tipo nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse, fatti salvi i cani guida come da normativa di riferimento;

e) attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere, rimuovere o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni e/o nelle camere, procedere a smontaggio, modifica degli arredi;

f) manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla Residenza;

g) mettere in atto ogni sorta di azioni che possano arrecare danno agli altri ospiti, al personale in servizio, ai passanti, al vicinato, alla struttura e ai beni presenti in essa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gavettoni, manomissioni di impianti di sicurezza e di servizio, di locali ed attrezzature di uso comune a disposizione degli assegnatari, lancio di oggetti di qualsivoglia natura, etc.);

h) realizzare feste o riunioni in camera, ai piani o in altri locali, senza le previste autorizzazioni;

i) abbandonare resti di cibo e bevande nonché immondizia negli spazi comuni, nei locali cucina, nei frigoriferi (in caso di prolungata assenza) o nelle camere. Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria saranno addebitati all'assegnatario responsabile ed eventualmente detratti dalla cauzione;

j) far utilizzare i servizi riservati ai residenti a persone esterne;

k) collocare sui terrazzi o sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti, o sia comunque vietata dai Regolamenti Comunali vigenti;



l) l'ospite che a seguito di richiamo verbale da parte del personale addetto, non desiste dall'arrecare disturbo e/o danno a cose e persone, può incorrere in una sanzione.

8. In caso di inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui al comma 7, l'ufficio competente può procedere all'applicazione di una multa ai sensi dell'art. 18 ed alla eventuale sospensione/revoca del servizio in base alle previsioni di cui agli artt. 19-20 e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, alla segnalazione agli Uffici e Organi competenti per le eventuali ulteriori sanzioni.

### **Art. 10 Riunioni e feste**

1. Gli assegnatari possono organizzare, all'interno di locali della residenza, piccole feste/riunioni in spazi chiusi indicati dall'Università e con partecipazione massima in funzione degli spazi utilizzati e della normativa antincendio. Tali feste/riunioni non possono comunque avere inizio prima delle ore 8.00 protrarsi oltre le ore 23.00.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Responsabile dell'ufficio competente per la gestione delle residenze, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'evento.

3. Non sono consentiti la consumazione e la distribuzione di bevande alcoliche.

4. È fatto divieto di utilizzare la cucina per la preparazione di vivande destinate all'organizzazione degli eventi di cui al comma 1.

5. In caso di violazione delle presenti disposizioni può essere comminata una multa ai sensi dell'art. 18 e nei casi più gravi la sospensione del beneficio o la revoca del beneficio ai sensi degli artt. 19 e 20.

### **Art. 11 Visite**

1. Gli assegnatari possono ricevere visite dalle h. 08:00 alle h. 23:00, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

2. Per accedere alla Residenza i visitatori devono essere identificati e registrati dagli incaricati al Servizio di Reception, mediante esibizione di un documento di identità e, se stranieri non appartenenti all'UE, anche di copia del permesso di soggiorno. Il personale della Reception, ove necessario, provvederà a chiedere il consenso del destinatario della visita.

3. Durante le ore notturne, dalle ore 23.01 alle 7.59, non è consentito agli esterni l'accesso alle Residenze, né la permanenza in esse. La violazione della presente disposizione comporta:

a) nei confronti del visitatore l'allontanamento immediato e l'interdizione temporanea dalla struttura;  
b) nei confronti dell'assegnatario:

- l'applicazione, a titolo di rimborso spese, della tariffa di foresteria vigente per i giorni di pernottamento, qualora risulti che il visitatore abbia pernottato nella Residenza e l'applicazione di un'ammonizione scritta;

- in caso di reiterazione del fatto, verrà applicata in prima istanza, oltre al rimborso spese di cui al punto precedente, la multa (ai sensi dell'art. 18); per successiva reiterazione la sospensione del beneficio (ai sensi dell'art. 19).





4. Le visite sono ammesse all'interno della camera dell'assegnatario nel limite di una sola persona nonché nella hall e negli spazi comuni previamente individuati dall'ufficio competente.

5. L'ufficio competente si riserva la facoltà di precludere l'ingresso a soggetti esterni che siano stati segnalati per inosservanza del presente Regolamento, per fatti di particolare gravità o per non aver osservato un comportamento civile e/o fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale in servizio presso la struttura.

6. L'assegnatario è responsabile in solido con il visitatore per i danni arrecati alle strutture e/o per le violazioni al presente regolamento, da questi eventualmente commessi.

#### **Art. 12 Dotazioni e pulizie delle camere assegnate.**

1. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione sono a carico dell'assegnatario.

2. L'Università non è responsabile verso gli assegnatari o terzi per gli oggetti di valore, denaro e quant'altro da loro detenuto sia nella camera/alloggio sia negli spazi comuni.

3. L'Università fornisce agli assegnatari la camera completa del solo mobilio, che deve essere restituito nelle stesse condizioni, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dal normale uso dei beni assegnati.

4. Sono in particolare a carico degli assegnatari e non sono pertanto previsti nella dotazione ordinaria: biancheria ed accessori di cucina, lenzuola, federe, cuscini, asciugamani, pentole, piatti, fatti salvi casi di emergenza a discrezione del Dirigente di Settore.

5. Le stanze vengono consegnate già pulite. Ogni assegnatario è tenuto a mantenere la propria camera ed il proprio bagno in buone condizioni igienico-sanitarie. Un servizio esterno provvede alla pulizia periodica delle camere e dei bagni.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni del presente articolo, è comminata una multa ai sensi dell'art. 18 e nei casi più gravi e reiterati, la sospensione/revoca del servizio ai sensi degli artt. 19 e 20. Ove ne ricorrano i presupposti, sono comminate dagli Uffici e Organi competenti le eventuali ulteriori sanzioni.

6. Il personale incaricato delle pulizie accede periodicamente alle stanze. A richiesta dell'ospite, è possibile la sospensione del servizio pulizie per un massimo di due settimane consecutive, previa comunicazione al personale della Reception entro le 24 ore del giorno precedente, a mezzo posta elettronica.

7. Per particolari e documentate esigenze di salute, è possibile richiedere la sospensione del servizio pulizie per l'intero periodo di permanenza. In tal caso, al check-out verrà addebitato all'ospite il costo di una pulizia straordinaria, mediante prelievo dal deposito cauzionale.

#### **Art. 13 Controlli ed ispezioni**

1. Il personale addetto al Servizio di Reception delle Residenze ha in consegna copia delle chiavi di accesso alle camere. Lo stesso può sempre richiedere l'esibizione di idoneo documento di riconoscimento, ove lo reputi necessario, al fine di verificare il legittimo l'accesso alle Residenze.



2. Il personale della Reception effettua periodici controlli nelle camere per verificare lo stato dei luoghi.
3. Nel caso sia necessario accedere alle camere per verificare lo stato dei luoghi, effettuare sopralluoghi tecnici e/o manutenzioni straordinarie ovvero verificare l'eventuale violazione del Regolamento, l'ufficio competente informerà preventivamente l'assegnatario, anche per le vie brevi. In caso di assenza dell'assegnatario, di sua irreperibilità o di eccezionale urgenza, il personale addetto, a seguito di formale autorizzazione dell'ufficio competente, potrà comunque accedere in camera. Il personale addetto può avvalersi di materiale fotografico che attesti le anomalie presenti.
4. Le segnalazioni e anomalie emerse a seguito dell'accesso alla camera da parte del personale addetto, sono inoltrate all'ufficio competente per l'assunzione degli eventuali conseguenti provvedimenti.
5. Nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che sussista uno stato di emergenza o pericolo, l'ufficio competente può comunque autorizzare l'accesso agli alloggi, anche senza preavviso, avvalendosi se necessario anche delle forze dell'ordine.

#### **Art. 14 Responsabilità**

1. L'assegnatario è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnategli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.
2. L'assegnatario, per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso, è tenuto al risarcimento.
3. Nel caso di camere a più letti, la responsabilità per eventuali danni è solidale fra tutti gli occupanti, salvo che non risultino responsabilità individuali.
4. La responsabilità per i danni arrecati ai beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni e/o per la loro sottrazione è attribuibile solidalmente a tutti gli ospiti della struttura, qualora non siano state accertate responsabilità individuali. L'assegnatario, al momento dell'utilizzo, è tenuto a segnalare al personale addetto al Servizio di Reception gli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione, rivolta a tutti gli ospiti della struttura o ad una parte di questa qualora risulti possibile circoscrivere le responsabilità, verrà effettuata mediante e-mail.
5. L'Università non si assume alcuna responsabilità per fatti o reati commessi nelle Residenze. Nel caso in cui gli assegnatari si rendano responsabili dei suddetti fatti o reati, oltre alle segnalazioni dovute d'ufficio, potranno essere applicati nei loro confronti i provvedimenti di sospensione e revoca dal beneficio ai sensi degli artt. 19 e 20, senza pregiudizio per l'azione civile o penale.

#### **Art. 15 Provvedimenti amministrativi: blocco della carriera generale.**

1. Nei casi ed alle condizioni previste dal presente Regolamento, l'Università può procedere al blocco della carriera dello studente che comporta:
  - impossibilità di iscrizione all' a.a. successivo;



- impossibilità di registrazione degli esami di profitto;
- impossibilità di iscrizione agli esami;
- impossibilità di trasferimento ad altro corso o ad altra Università;
- impossibilità di modifica della carriera;
- impossibilità di rilascio dei certificati.

#### **Art. 16 Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta, nei confronti dei trasgressori, l'applicazione delle seguenti sanzioni, a seconda della crescente gravità dei fatti:

- a) ammonizione;
- b) multa;
- c) sospensione del beneficio;
- d) revoca del beneficio.

2. L'ammonizione e la multa sono comminate dal Dirigente di Settore, su segnalazione dell'ufficio competente, mentre rientrano nella competenza esclusiva del Rettore la sospensione e la revoca.

3. Il Dirigente di Settore, previo accertamento dei fatti e delle responsabilità, provvede a notificare, mediante una contestazione scritta all'assegnatario, le violazioni al presente regolamento e ad assegnare il termine per le controdeduzioni. L'assegnatario può presentare per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, il Dirigente di Settore provvede a comminare la sanzione ovvero ad archiviare il procedimento, dandone comunicazione scritta all'interessato.

5. Avverso i provvedimenti del Dirigente di Settore è ammesso, entro 5 giorni dalla comunicazione, ricorso al Rettore. Per i provvedimenti superiori alla multa è ammesso, sempre, entro 5 giorni, ricorso al Senato Accademico. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione.

#### **Art. 17 Sanzioni: ammonizione**

1. L'ammonizione consiste in un richiamo scritto e motivato allo studente assegnatario.
2. La seconda ammonizione comminata nel corso dello stesso anno accademico comporta l'applicazione della multa ai sensi dell'art. 18.

#### **Art. 18 Sanzioni: multa**

1. La multa consiste in una sanzione pecuniaria, il cui importo è determinato con Delibera del Consiglio di Amministrazione, da pagarsi entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento scritto.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo viene decurtato d'ufficio dalla cauzione, che dovrà pertanto essere ripristinata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

3. Oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, può essere disposta in caso di:



- violazione, da parte di un assegnatario già destinatario per una volta di ammonizione, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'art. 17;
- fatti di particolare gravità, non previsti dal Regolamento, commessi dall'assegnatario ai danni di cose o persone all'interno delle strutture residenziali;
- mancata rimozione di oggetti posti sui davanzali o sui balconi, a seguito di segnalazione scritta del personale incaricato.

#### **Art. 19 Sanzioni: sospensione del beneficio**

1. La sospensione del beneficio, disposta con Decreto Rettorale, comporta l'allontanamento temporaneo dalla Residenza da 1 a 30 giorni.
2. Oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, la sospensione del servizio di alloggio può essere disposta in caso di violazione, da parte di un assegnatario, già destinatario per due volte di multa, delle disposizioni del presente regolamento o in casi di particolare gravità non previsti dal Regolamento, commessi dall'assegnatario e che comportino l'avvio di un procedimento penale e/o provvedimenti restrittivi a suo carico.

#### **Art. 20 Sanzioni: revoca del beneficio**

1. La revoca del posto assegnato è disposta con Decreto Rettorale nei casi di violazione degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno all'Università o a terzi o in presenza di più di una sospensione.
2. Il posto letto viene revocato d'ufficio all'assegnatario in forma immediata nei seguenti casi:
  - comportamenti contrari all'ordine pubblico e al buon costume;
  - introduzione nella Residenza di materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope;
  - cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave, del badge e delle ulteriori credenziali di accesso alla Residenza;
  - mancato utilizzo del proprio posto letto per un periodo superiore ad un terzo del tempo utile;
  - violazione, da parte di un assegnatario già temporaneamente allontanato per due volte dalla Residenza, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione del temporaneo allontanamento dalla Residenza ai sensi dell'art. 19.

#### **Art. 21 Decadenza dal beneficio**

1. L'assegnatario decade dal diritto al posto letto/camera nei seguenti casi:
  - a) conseguimento del titolo relativo al Corso di Studio frequentato;
  - b) ritardata, omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta;
  - c) trasferimento ad altra sede universitaria;
  - d) rinuncia al proseguimento degli studi;
  - e) rinuncia definitiva al posto alloggio;
  - f) accertamento da parte dell'Ufficio competente della mancanza dei requisiti per la partecipazione ai bandi;
  - g) mancata comunicazione di iscrizione ad altra Università;
  - h) falsa dichiarazione ISEE;



i) mancato conseguimento della laurea triennale entro le sessioni di laurea straordinarie dell'a.a. in cui lo studente risulta iscritto al primo anno oltre la durata normale del corso.

2. La decadenza dal beneficio è disposta con Decreto Rettorale e notificata all'interessato.

#### **Art. 22 Coperture assicurative**

1. Gli assegnatari di posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono verificarsi nell'ambito della Residenza universitaria.

2. L'Università non ha alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli assegnatari o danneggiamenti degli stessi.

#### **Art. 23 Informativa sulla privacy**

1. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 2016/679, emanato dal Parlamento europeo e ss.mm.ii., i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni previste per la gestione del servizio e per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Università.

#### **Art. 24 Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dei bandi di concorso per il conferimento del servizio abitativo, alle disposizioni di legge.

2. Le disposizioni del presente Regolamento e relative sanzioni sono estese, per quanto compatibili, agli studenti dei progetti d'internazionalizzazione (es: Erasmus) e agli ospiti esterni.